



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 aprile 2009 (4.05)
(OR. en)**

**9202/09
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0143 (CNS)**

FISC 53

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "A"

del: Segretariato generale
al: Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE
per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto

Si allegano per il Consiglio le dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale della sessione in cui la direttiva sarà adottata.

DICHIARAZIONI A VERBALE DEL CONSIGLIO

Dichiarazione di Cipro

Attualmente Cipro applica un'esenzione, con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, alla fornitura di prodotti farmaceutici e prodotti destinati all'alimentazione umana. L'attuale applicazione dell'aliquota IVA zero su tali prodotti si basa su una deroga che, dopo il rinnovo, scade il 31 dicembre 2010. Benché fossimo favorevoli ad un'aliquota IVA zero su tali prodotti, in buona fede e con spirito comunitario, Cipro si è astenuta dal sollevare esplicitamente la questione di un'ulteriore proroga.

Ai sensi dell'accordo politico sul regime di aliquote IVA ridotte raggiunto il 10 marzo 2009 nella 2931^a sessione del Consiglio ECOFIN, tutti gli altri Stati membri che applicano attualmente un'aliquota IVA zero sui prodotti alimentari e farmaceutici avranno la possibilità di continuare ad applicare l'aliquota zero dopo la fine del 2010 (doc. 7448/1/09 REV1, FISC 31). Cipro sarà l'unico Stato membro, tra quelli che attualmente vantano un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, a perdere tale opzione dopo il 2010.

Cipro ritiene che il testo della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto avrebbe dovuto rispecchiare maggiormente i principi di uguaglianza e trattamento equivalente degli Stati membri in simili circostanze. A tale riguardo, si sarebbe dovuta applicare la stessa deroga agli Stati membri in situazioni analoghe consentendo loro di beneficiare delle stesse disposizioni speciali di cui all'articolo 111, lettera c).

Cipro confida che si trovi il modo opportuno di soddisfare la sua legittima richiesta prima della scadenza della suddetta deroga alla fine del 2010.

Dichiarazioni della Commissione

Categoria 8 dell'allegato III

La Commissione ritiene che l'espressione "ricezione di servizi radiotelevisivi" costituisca una definizione priva di senso a fini fiscali. Per coerenza con il sistema IVA, tali termini non possono che intendersi come "prestazioni di servizi radiotelevisivi". La Commissione provvederà a garantire che l'applicazione da parte degli Stati membri di aliquote IVA ridotte in questo settore non sia sottoposta a limitazioni ingiustificate o discriminatorie derivanti, in particolare, da specifiche interpretazioni del termine "ricezione".

Punto 2 (categoria 10bis dell'allegato III)

La Commissione ritiene che l'esclusione dei materiali che costituiscono una parte significativa del valore della prestazione resa dai servizi consistenti nella riparazione e ristrutturazione di abitazioni private non abbia senso e possa creare inutili distinzioni e controversie. L'esperienza con i servizi ad alta intensità di lavoro ha mostrato che gli Stati membri hanno interpretato tale esclusione in modi molto diversi e questo è il motivo per cui la Commissione non aveva proposto tale esclusione. La Commissione ritiene che quando i materiali rappresentano meno del 50% del valore totale del servizio reso, questo non può essere considerato significativo. Se gli Stati membri scelgono di applicare l'aliquota IVA normale ai materiali che rappresentano più del 50% del valore totale del servizio interessato, deve in ogni caso essere chiaro che ciò è semplicemente una limitazione dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le operazioni specificate nella categoria 10bis dell'allegato III. Allo scopo di determinare il luogo della fornitura di tali operazioni, sia il servizio che la relativa fornitura di materiali sono in ogni caso considerati come un'unica fornitura di servizi consistenti nella riparazione e ristrutturazione di abitazioni private.